REGOLAMENTO (CEE) N. 1348/73 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 1973

che fissa il prezzo indicativo del riso semigreggio per la campagna 1973/1974

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo del riso, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo indicativo del riso deve essere fissato in un rapporto che tenga conto allo stesso tempo del suo livello di produzione, dell'orientamento da dare a quest'ultima, della sua utilizzazione e del miglioramento dei redditi agricoli;

considerando che l'applicazione di tali criteri induce a fissare il prezzo indicativo ad un livello leggermente superiore a quello fissato per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Per la campagna di commercializzazione 1973/1974 il prezzo indicativo del riso semigreggio è fissato a 21,325 unità di conto per 100 chilogrammi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

[1] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.